

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3365

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAURICELLA, CUSUMANO, MUSOTTO

Presentata il 9 gennaio 1975

Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la soppressione dell'ISES, a partire dal giugno del 1974, è stato dato inizio al passaggio della direzione dei lavori dal predetto Istituto all'Ispettorato generale per le zone terremotate della Sicilia occidentale.

In detta fase di trasferimento si è acquisito un dato concreto sulla entità dei finanziamenti ancora necessari per il completamento dei lavori in corso.

È emerso che per ultimare le opere iniziate era necessario provvedere al finanziamento di nuovi e maggiori lavori per una spesa di lire 14.000 milioni, destinando ad essa l'intero ammontare delle disponibilità sussistenti sugli stanziamenti residui e sulla competenza per un totale di lire 1.500 milioni, nonché le assegnazioni dell'esercizio 1975 ancora disponibili per lire 1.000 milioni, con una eccedenza di lire 11.500 milioni.

A tale quota di maggiore spesa di lire 11.500 milioni dovrebbe perciò destinarsi parte degli stanziamenti previsti per il 1977, in quanto con gli stanziamenti degli anni 1974, 1975 e 1976 l'Ispettorato generale ha finanziato ed appaltato parte delle opere dipendenti dall'attuazione dei programmi di trasferimento degli abitati per una spesa complessiva di lire

40.000 milioni (articolo 4, legge 14 ottobre 1974, n. 504).

Ma devesi a questo punto rappresentare che la necessità del finanziamento delle su menzionate opere assorbono ogni disponibilità fino a tutto il 1976, precludendo fino al 1977 ogni intervento negli altri 117 comuni dell'area terremotata dove sono in corso numerosi ed importanti lavori — alcuni dei quali pure bisognevoli di supplementi di spesa — e proiettano a tale epoca l'appalto di quelle opere che costituiscono il completamento dell'attuazione dei programmi di trasferimento degli abitati, la cui spesa ascende a lire 45.455 milioni, nonché le opere per la realizzazione dei piani di risanamento degli abitati ammessi a trasferimento parziale.

La stessa indisponibilità di fondi non consente, inoltre, di provvedere al pagamento di acconti revisionali, il cui ammontare ascende a lire 16.000 milioni, delle quali lire 6.000 milioni risultano dai conteggi già presentati a fronte di lavori eseguiti e lire 10.000 milioni si riferiscono a quei nuovi e maggiori lavori che saranno finanziati come sopra detto.

Per quanto sopra è necessario ripartire diversamente gli stanziamenti di cui all'articolo

lo 5 della legge 14 aprile 1973, n. 94, anticipando negli anni finanziari 1975 e 1976 parte di quelli destinati negli anni finanziari 1979 e 1980, in modo da sommare ai primi lire 22.000 milioni ciascuno e ridurre i secondi a lire 5.000 milioni.

In tale maniera l'Ispettorato generale per le zone terremotate acquisirebbe i mezzi finanziari:

a) per appaltare nel 1975, le opere ancora occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento;

b) per proseguire i lavori intrapresi nella restante area terremotata (117 comuni) destinando alla stessa, secondo il disposto dell'articolo 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, il previsto 15 per cento degli stanziamenti;

c) per iniziare l'esecuzione di tre dei più urgenti piani di risanamento degli abitati (Santa Ninfa-Salemi-Santa Margherita) indispensabili per la funzionalità degli stessi nuovi insediamenti abitativi;

d) per sbloccare il pagamento dei compensi revisionali maturati e maturandi, la cui incidenza è ormai notevole in rapporto ai corrispettivi degli appalti;

e) per far fronte al pagamento delle indennità di esproprio definite giudizialmente.

L'opera di ricostruzione intrapresa avrà in prosieguo bisogno di ulteriori stanziamenti di fondi in considerazione che quelli già disposti hanno patito una imprevedibile e massiccia erosione, a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera, a rappresentare i quali è sufficiente considerare che sull'ammontare di un'opera intrapresa nel 1970 ed in ultimazione nel 1974 il

compenso revisionale comporta un maggior costo medio del 40 per cento, mentre sulle previsioni di un progetto redatto a quell'epoca e che venga in esecuzione nell'anno in corso, l'adeguamento dei prezzi incide in ragione dell'80 per cento cui è da aggiungere, nei tempi di svolgimento dei lavori, un ulteriore 50 per cento per compensi revisionali, con un complessivo maggiore onere del 130 per cento sulle previsioni di programma.

I lavori di cui consta l'attuazione dei programmi di trasferimento degli abitati vengono gestiti direttamente dall'Ispettorato per le zone terremotate, con quella maggiore celerità e snellezza consentita dalle norme emanate dalla legge 14 ottobre 1974, n. 504.

L'Ispettorato stesso, mentre dovrà proseguire la gestione dei lavori già appaltati od assentiti negli altri 117 comuni dell'area terremotata, dovrà altresì, predisporre ad evadere la grande massa delle pratiche di contributo che sarà avviata dai proprietari interessati a seguito dell'assegnazione delle aree urbanizzate nell'ambito dei nuovi agglomerati urbani.

Tali necessità rendono evidente quella di un potenziamento ulteriore della struttura del detto organismo decentrato del Ministero dei lavori pubblici ed a tale scopo è diretto l'articolo che si propone, mediante il quale, nel limite di venti unità lavorative, potrà procedersi al reclutamento di altro personale a contratto.

La celerità del reclutamento impone, altresì, che ci si avvalga della graduatoria di merito già formata dalla commissione esaminatrice di cui alla legge 15 aprile 1973, n. 94.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 21, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito col seguente:

” Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, lire 47.000 milioni nell'anno 1975, lire 52.000 milioni nell'anno 1976, lire 30.000 milioni nell'anno 1977, lire 27.000 milioni nell'anno 1978 e lire 5.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 ” ».

ART. 2.

Sulle somme autorizzate dal 1° comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 21, e modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è riservato annualmente per oneri generali e per i compensi di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 241, un importo non superiore a lire 700 milioni annui.

Il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 18 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, può procedere alla assunzione di non più di venti unità lavorative, con le mansioni da determinare con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, sulla proposta motivata dal capo dell'Ispettorato, utilizzando la graduatoria degli

idonei formata dalla commissione esaminatrice di cui alla legge 15 aprile 1973, n. 94.

Alla spesa occorrente si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 3.

Sulle somme stanziare ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modifiche nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è riservata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la somma di lire 500 milioni per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8.